



COMUNE DI CASTEL BARONIA

Provincia di Avellino

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 61	OGGETTO: Ricorso al T.A.R. avverso la deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Avellino n. 142 del 10 giugno 2013, assunta con i poteri della Giunta Provinciale.
Data 15/10/2013	

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 13,00 in una sala del Comune suddetto, convocata nelle forme d'uso, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

FAMIGLIETTI Carmine - **SINDACO**
FAMIGLIETTI Michele - **Assessore**
MARTONE Felice - **Assessore**
MONTALBETTI Fabio - **Assessore**
RUSSO ANTONIO - **Assessore**

<i>Presente / Assente</i>
<i>presente</i>
<i>assente</i>
<i>presente</i>
<i>presente</i>
<i>assente</i>

Fra gli assenti è giustificato il Signor: Famiglietti Michele, Russo Antonio;

Assiste il Segretario Comunale Dott. Michele Pavone

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

L'art. 11 del D.L. 30.12.2009, n. 195, convertito con modificazioni nella legge 26.2.2010, n. 26 e s.m.i., sovrapponendosi alla legislazione regionale del periodo successivo all'emergenza, ha introdotto, esclusivamente per la Regione Campania, diverse misure di carattere speciale disponendo:

- al comma 1 che: "... ai Presidenti delle Province della Regione Campania, per il periodo dall'1.1.2010 al 30.9.2010, sono attribuite in deroga agli articoli 42, 48 e 50 d. lgs. n. 267/2000 le funzioni e i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti...";

- al comma 2 che: "... sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato, adottata in data 20 ottobre 2009, inerente il ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, "le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto..."

- al comma 2-ter che: "... In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2012, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni..."

CONSIDERATO CHE:

La Provincia di Avellino nel dicembre 2009 ha deciso di costituire, per l'intero ciclo dei rifiuti, una società Irpiniamambiente, con totale capitale pubblico, di 500mila euro, di cui 400mila stanziati dalla Provincia di Avellino;

Il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 122 del 27 settembre 2010 avente ad oggetto: "Piano industriale per la gestione dei rifiuti della Provincia di Avellino – Informativa" ha approvato il Piano Industriale per la gestione dei rifiuti di competenza provinciale.

Il Presidente della Provincia, Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 11 del Decreto legge 195/2009 così come modificato dalla L. 26 febbraio 2010 n. 26:

- con Deliberazione n. 3 del 28.09.2010 ha determinato per l'anno 2010 in 109.00 €/t, oltre oneri come per legge, il costo provvisorio di smaltimento e trattamento dei rifiuti per la provincia di Avellino;

- con Deliberazione n. 4 del 30.09.2010 ha approvato il Piano Industriale per la gestione dei rifiuti di competenza provinciale. Detto Piano, di validità triennale, prevede per gli anni 2010-2011 e 2012 un costo provvisorio di smaltimento e trattamento di 109,00 €/t;

- con Deliberazione n. 5 del 30.09.2010 ha approvato lo schema di "Contratto di servizio" per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti da affidare alla società provinciale Irpiniamambiente S.p.A. Il contratto è stato stipulato in data 2.12.2010 rep. 117 e registrato al n. 1015 in data 20.12.2010.

La Giunta Provinciale, con deliberazioni n° 136 del 18.07.2011 e n° 93 del 28.06.2012, ha confermato rispettivamente per l'anno 2011 e 2012 il costo di smaltimento e trattamento dei rifiuti per la provincia di Avellino in 109.00 €/ton, oltre oneri come per legge;

VISTA la nota con la quale la società Irpiniamambiente trasmetteva la deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Avellino n°142/2013, nella quale si prendeva atto che il costo medio di conferimento dei rifiuti presso gli impianti provinciali per il

triennio 2010-2012 era stato di 113.81 €/t, oltre oneri come per legge, a fronte di un costo provvisorio di €109.00€/t, per un incremento complessivo di spesa nel triennio di €1.468.260,03 e si determinava il costo provvisorio per le attività di competenza della Provincia relative al trattamento e smaltimento del rifiuto residuale di raccolta differenziata-Stir e scarica **per l'anno 2013** nell'importo di 193,39 €/ton., motivando che *:"l'incremento del costo per l'anno 2013 rispetto alle pregresse annualità è imputabile essenzialmente alla notevole contrazione del quantitativo di rifiuti conferiti in discarica (112.873.320 t nel 2010, 68.250.080 nel 2011 e 28.644.270 nel 2012) a fronte di una sostanziale conferma dei costi fissi di gestione (con conseguente aumento dei costi unitari) ..."*;

ATTESO CHE:

che la Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia n°142/2013 risulta viziata per i seguenti motivi:

1. Il Presidente della Provincia non ha più ormai alcun potere commissariale in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti, in quanto dette attribuzioni erano limitate dalla norma speciale che conferiva il potere commissariale (art.11 c.1 del D.L.195/2009) al periodo che va dall'1.1.2010 al 30.9.2010. Da ultimo in materia di limitazioni di poteri dei Commissari Straordinari, viste le questioni di illegittimità costituzionali sollevate in merito all'art.11 del D.L. 195/2009, è intervenuto il Governo con il Decreto Legge n°191 del 16.08.2013, prevedendo che il Consiglio dei Ministri deliberi lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi. La norma prevede che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non possa superare i 180 giorni, prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni e che i poteri commissariali siano limitati:
 - a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
 - b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili
2. I quantitativi di rifiuto conferiti in discarica indicati nella delibera del Commissario Straordinario n°142 del 10.06.2013, pari ad 112.873.320 ton. nel 2010, 68.250080 ton. nel 2011 e 28.644.270 ton. nel 2012, non trovano alcun riscontro con i dati di raccolta indifferenziata pubblicati sull'osservatorio Provinciale dei Rifiuti che riportano, per gli stessi anni, rispettivamente: 79.078 ton nel 2010, 78.772,51 ton, nell'anno 2011, 74.302,05 ton. nell'anno 2012.
3. La determinazione con efficacia retroattiva del costo del servizio rifiuti per il triennio 2010-2012 con conseguente effetto a cascata sui Comuni dell'ambito è del tutto illegittima, perché se è vero, da una parte, che i Comuni della Campania sono obbligati alla copertura integrale dei costi del servizio, è anche vero dall'altra che gli stessi, in ossequio alle disposizioni vigenti, non possono deliberare variazioni tariffarie oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione. In materia di tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), la Corte dei Conti a Sezioni Riunite si è espressa con parere, avente valore nomofilattico, n°3/2011, affermando il principio secondo il quale:*"non sia possibile deliberare variazioni della relativa tariffa successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ed entro il termine dell'assestamento generale di bilancio"*.

La Provincia del Avellino, per la gestione del servizio rifiuti dell'intero ambito Provinciale, sembrerebbe abbia stipulato un contratto di servizio con la società Irpiniambiente- Rep.117 del 02.12.2010, in base al quale si prevedono delle decurtazioni di corrispettivo a carico di Irpiniambiente per il mancato raggiungimento da parte della stessa società, per causa imputabili alla stessa, degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano industriale approvato dal Presidente della Provincia nella qualità di Commissario Straordinario. In base a detto Piano ci si proponeva un obiettivo di raccolta differenziata, al 31.12.2013, del 75%, di conseguenza, la riduzione di produzione di raccolta indifferenziata, motivazione principale dell'incremento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati indicata nella Delibera Commissariale succitata, doveva essere preventivata e/o preventivabile in

sede di stipula del contratto di servizio. In aggiunta a ciò si ricorda che i Comuni della Provincia non sono legati da alcun rapporto contrattuale per il servizio di igiene urbana, né con la Provincia, né con Irpiniambiente, per la qual cosa non si può imputare a carico degli stessi alcuna obbligazione ulteriore rispetto al corrispettivo del servizio concordato con la stessa società in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione.

E' interessante notare comma l'art.11 del D.L.195/2009 c. 5 ter prevede che i Comuni, in qualità di soggetti incaricati della riscossione, siano tenuti a riversare solo ciò che incassano per loro conto a seguito dell'emissione dei ruoli, di conseguenza, attesa l'impossibilità di variare le tariffe per esercizi finanziari chiusi per coprire gli aumenti di costi deliberati dalla Provincia con la Deliberazione commissariale de quo, non potranno corrispondere alla Società Provinciale alcunché per il periodo che va dal 2010-2012.

Si riporta di seguito il testo dell'art.11 del D.L.195/2009 c. 5 :” Per gli anni 2010, 2011 e 2012, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza”

4. Non si ritiene che dei costi per superflue assunzioni di personale effettuate da Irpiniambiente se ne debbano fare carico i Comuni dell'ambito. La giurisprudenza sembra aver affermato un principio secondo il quale l'eventuale assunzione di nuovo personale rientra nel rischio di impresa integralmente a carico dell'appaltatore, restando irrilevanti per la stazione appaltante le modalità operative di gestione del servizio, in particolare rispetto al numero di unità di personale impiegato.

D'altronde la stessa **Corte dei Conti della Campania, con parere n°64/2012**, richiesto dal Presidente della Provincia di Napoli in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti da parte di Società Provinciale S.A.P.N.A. ed, in particolare, con riferimento all'applicabilità alla Società S.A.P.N.A. *delle disposizioni:*

a) *di cui al comma 7 dell'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008 n° 112, così come modificato dall'art. 20 del D.L. 6 luglio 2011 n° 98 convertito, con modificazioni, in legge n° 111 del 15 luglio 2011;*

b) *di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006.”, .*

osserva:

” la Sezione non può esimersi dal richiamare anche sotto tale profilo l'Ente ad una attenta ponderazione dei diversi interessi coinvolti nella fattispecie in argomento. Onde si ritiene opportuno rammentare l'importante ruolo di vigilanza e di monitoraggio che l'ente locale è tenuto a svolgere nei confronti degli organismi societari di matrice pubblicistica, al fine di contribuire al perseguimento degli ormai generalizzati e stringenti obiettivi di contenimento della spesa nel rispetto dei principi della sana gestione finanziaria”.

RITENUTO, pertanto, opportuno far valere le ragioni dell'ente in sede giudiziaria;

RITENUTO, altresì, di incaricare ai fini della predisposizione di un ricorso collettivo da parte dei Comuni interessati della Provincia l'avv.Luigi Supino, già incaricato a tal fine dal Comune di Grottaminarda;

VISTO il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 “ *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale* “, convertito in L. 248/2006;

DATO ATTO:

che l'art 2 della predetta legge prevede che sono abrogate le tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

che, inoltre, l'art.9 del D.L.n°1 del 2012 (Decreto Liberalizzazioni), convertito con modificazioni dalla legge n°27 del 24.03.2012, ha previsto l'abrogazione delle tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale;

CONSIDERATO:

che il vigente art. 2233 del Codice Civile prevede che sono nulli i patti conclusi tra avvocati ed i loro clienti che stabiliscono compensi se non redatti in forma scritta;
che, inoltre, il conferimento di un singolo incarico legale per la rappresentanza in giudizio di un'amministrazione pubblica non costituisce un appalto di servizi legali soggetto al Codice degli appalti, ma un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta intuitu personae;

VISTO il Dlgs. 18.08.2000 n.267;

ACQUISITI i pareri dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;

Con voti unanimi e palesi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa,

- 1)di autorizzare il Sindaco a proporre ricorso davanti al Tar Campania-sez Salerno o diversa giurisdizione competente per l'annullamento della deliberazione, assunta con i poteri della Giunta Provinciale, del Commissario Straordinario della Provincia di Avellino n°142 del 10.06.2013, ad oggetto: "**Determinazione del costo di smaltimento e trattamento dei rifiuti per la Provincia di Avellino per gli anni 2010-2011 e 2012 nonché determinazione provvisoria per l'anno 2013**", con la quale si ridetermina il costo medio di conferimento dei rifiuti presso gli impianti provinciali per il triennio 2010-2012 in 113.81 €/t, oltre oneri come per legge, a fronte di un costo precedente di €109.00€/t, per un incremento complessivo di spesa nel triennio di €1.468.260,03 e si determina il costo provvisorio per le attività di competenza della Provincia relative al trattamento e smaltimento del rifiuto residuale di raccolta differenziata-Stir e discarica per l'anno 2013 .
- 2)di conferire, a tal fine, incarico legale all'avv. Luigi Supino, con studio in Airola (Bn.), corso Matteotti n°31 per rappresentare le ragioni e gli interessi dell'ente nel giudizio che andrà ad instaurarsi davanti alla giurisdizione competente.
- 3)di dare mandato al responsabile del Settore Amministrativo per l'adozione degli atti gestionali susseguenti, ivi compresa la stipula di una convenzione con patto di quota lite per un compenso di €1.000,00, oltre iva e cap, prevedendo la possibilità di corresponsione di un compenso ulteriore in caso di esito favorevole del ricorso.
- 4)di eleggere domicilio presso lo studio del professionista incaricato o nel luogo ove per la natura della causa dovesse essere necessario incardinare il giudizio, incaricando a tal fine il Sindaco di rilasciare il mandato per il giudizio;
- 5)di dichiarare con successiva votazione unanime, il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Dlgs. 267/2000.

Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SINDACO

F.to Famiglietti Carmine

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Pavone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 17 OTT 2013
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, il 17 OTT 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Pavone



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Municipale, il 17 OTT 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

Dalla Residenza Municipale, il

IL SEGRETARIO COMUNALE

